



COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL "BARATTO AMMINISTRATIVO"

(Art. 24 D.L. 133/2014)

Approvato con delibera C.C. n. 164 del 21.12.2015

Art. 1

Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è ispirato ai principi della valorizzazione dell'impegno civico dei cittadini e del sostegno a favore delle persone e delle famiglie che versano in situazioni di difficoltà economica. In particolare disciplina il c.d. *baratto amministrativo* quale servizio di cittadinanza attiva che costituisce una misura di sostegno sociale per le situazioni di disagio economico e simultaneamente risponde alla finalità di promuovere nella comunità forme di solidarietà e di cooperazione attiva.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per *baratto amministrativo* il complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previste le agevolazioni ed esenzioni tributarie così come disciplinate dal presente regolamento.
3. La collaborazione tra Cittadini e Amministrazione nelle forme disciplinate dal presente regolamento si esplica nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. L'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani nelle forme indicate dall'Amministrazione Comunale può attivarsi a seguito di iniziativa e richiesta dell'Amministrazione o a seguito di proposta dei cittadini stessi presentata in forma di progetto che deve essere condiviso con l'Ente.
5. L'agevolazione disciplinata dal presente regolamento è una forma di intervento di politica sociale e non può cumularsi con l'intervento disciplinato dall'art. 47 comma 3 del vigente regolamento IUC e con altri interventi di sostegno sociale.

Art. 2

Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. Possono usufruire dell'agevolazione di cui al presente regolamento i cittadini residenti nel comune di Oristano e di età non inferiore a 18 anni, in possesso dei seguenti requisiti:

a) intestatari di utenza TARI (Tassa Rifiuti) riguardanti l'annualità in corso al tempo dell'esecuzione del progetto o l'annualità precedente, non ancora pagati, iscritti all'anagrafe comunale del tributo.

b) In possesso di un indicatore ISEE inferiore a 9000 euro.

2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali – oltre al requisito di cui alla lettera a) del comma precedente - sono richiesti i seguenti requisiti:

c) Sede legale nel Comune di Oristano.

d) Scopi statutari perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Oristano.

e) Iscrizione nell'apposito albo Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti.

Art. 3

Obblighi del richiedente

1. Il Cittadino/Associazione beneficiario dell'agevolazione opera in una logica di collaborazione, complementarietà e integrazione dell'attività eventualmente già svolta dall'Amministrazione per la cura del medesimo spazio.

2. In conseguenza delle attività e dei progetti inerenti il presente regolamento l'operato dei singoli Cittadini attivi protagonisti non può in alcun modo essere inquadrato o assimilato a lavoro subordinato o dipendente o a qualsiasi altra forma contrattuale di collaborazione e non può dare luogo in alcun modo all'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Oristano. Gli adempimenti fiscali eventualmente connessi alla prestazione oggetto del presente regolamento restano a carico del soggetto in capo al quale sono posti dalla Legge.

3. Il Cittadino/Associazione beneficiario del baratto amministrativo svolge le attività assegnate attenendosi alle azioni descritte nell'apposito progetto concordato con l'Amministrazione.

4. I Cittadini (singoli o associati) in possesso dei requisiti sopraindicati devono inoltrare la proposta di progetto/collaborazione e la proposta di progetto dovrà indicare:

a) Generalità complete del proponente (singolo o associato)

b) Possesso dei requisiti richiesti,

c) Attività-servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito delle attività-servizi previsti dal presente Regolamento

d) Disponibilità in termini di tempo,

5. Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

6. Le proposte di collaborazione sono sottoposte alla valutazione ed eventuale revisione degli uffici del Servizio Sociale del Comune sotto il profilo tecnico e finanziario. Gli stessi Uffici, sulla base dell'istruttoria svolta, predispongono tutti

gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione, o qualora ritengano che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere lo comunicano al richiedente illustrandone le motivazioni.

7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del progetto di collaborazione da parte del Responsabile del Settore Servizi alla Cittadinanza e del Cittadino/Associazione beneficiario.

8. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

9. Il Cittadino è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato, al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

10. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore determinate nel progetto di intervento e che può arrivare a coprire l'intero debito tributario. Di regola sono riconosciute n. 10 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" ogni € 70 di tributo da versare, salva diversa individuazione del valore massimo della prestazione prestata sulla base della valutazione del servizio da svolgere effettuata dagli uffici comunali.

11. In considerazione del carattere sociale dell'iniziativa svolta con spirito di volontariato, il pacchetto ore approvate per la partecipazione al "baratto amministrativo" non può essere ripetuto nel corso dell'anno, né può essere frazionabile o compensabile in altra misura neppure qualora la somma dei moduli assegnati al richiedente superasse il valore del tributo.

Art. 3 BIS

Individuazione dell'importo complessivo e limiti individuali

Entro il 30 Giugno di ogni anno il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, su indicazione del Responsabile Tributi del Comune di Oristano, è chiamato a predisporre un riepilogo dell'ammontare di morosità dei tributi per l'anno precedente, al fine di fissare con atto di Giunta Comunale l'importo complessivo del "*baratto amministrativo*".

Art. 4

Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

1. Le prestazioni di pubblica utilità dei Cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e consisteranno in interventi finalizzati alla cura condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. In particolare gli interventi saranno finalizzati a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune e/o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici anche tra quelli non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
2. Il contenuto del progetto può altresì consistere nella realizzazione di interventi tecnici di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
- Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali. Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà;
 - Pulizia dei locali di proprietà comunale;
 - Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ludoteche etc.;
 - Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc..

Art. 5

Progetto di collaborazione

1. Il progetto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e Cittadini/Associazioni beneficiari delle agevolazioni di cui al presente regolamento concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi stabiliti.
2. Il contenuto del progetto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il progetto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire in particolare:
- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - g) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;

h) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;

Art. 6

Criteri di assegnazione dell'agevolazione

1. Nel caso in cui pervengano richieste da parte dei cittadini per un ammontare complessivo superiore all'importo previsto in bilancio per l'agevolazione in parola, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

stato/qualità	Punteggio
ISEE sino a € 2.500	8
ISEE sino a € 4.500	6
ISEE sino a € 9.000	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione straordinaria (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di support	2
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	2
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	1

2. Coloro che hanno avuto interventi di assistenza economica nel corso dell'anno di riferimento della tassazione, non potranno partecipare al progetto in oggetto.

3. Qualora alla scadenza del termine delle domande stabilito al 30 settembre di ciascun anno non fosse stato raggiunto il tetto previsto in bilancio, la quota residua sarà assegnata alle domande consegnate successivamente in ordine cronologico/temporale (fa fede la data del protocollo del Comune di Oristano, ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno), purché all'interno degli stessi parametri stabiliti. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso o dai componenti del suo nucleo familiare (purché inclusi nel calcolo ISEE) e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

4. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza

giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Servizi Sociali è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

5. I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del Comune, di cartellino e apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività e per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge. I Cittadini/Associazioni che attraverso i progetti di cui alla presente disciplina collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

6. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.

7. Il Cittadino/Associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

8. Ai Cittadini/Associazioni beneficiari devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per l'espletamento del progetto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

9. I Cittadini/Associazioni sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale forniti dal Comune che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati, e sono tenuti a rispettare le prescrizioni impartite.

10. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 7

Registrazione del lavoro svolto

1. In apposito registro sono riportati i giorni in cui sono svolti gli interventi, al fine di conteggiare il monte ore assegnato al singolo "baratto amministrativo".

Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del responsabile dell'Ufficio competente.

2. Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio comunale che segue lo svolgimento dell'intervento sul bene comune.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. il presente regolamento ha carattere sperimentale. Durante il primo anno di applicazione, il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del regolamento al fine di valutare gli opportuni interventi correttivi.